

SE I PARLAMENTI SONO COSTITUENTI

« Una repubblica a volerla mantener
« libera, ha, ciascun giorno, biso-
« gno di nuovi provvedimenti ». *Macchiavelli, Discorsi, Libro 3.º, cap. LXIX.*

I.

Se è vero, come è verissimo, che nazioni ed umanità sono enti eminentemente progressivi, conseguita che, via via che la civiltà progredisce, le loro istituzioni vengono perdendosi dietro a loro. Però, accanto a ciò che è destinato a perire, v'è qualche cosa che è destinata a sopravvivere, e rappresenta la pietra che ogni generazione porta al gran monumento della civiltà e del progresso. *Debemus mort nos nostraque*, insegnava il poeta venosino; — ed il creatore della poesia epica esclama:

Udir come le schiatte si disfanno
Non ti parrà nuova cosa nè forte,
Pocia che le cittadi termine hanno.
Le vostre cose tutte hanno lor morte
Sì come voi (1).

E il cantore delle vittorie di Goffredo scrive:

Muoiono le città, muoiono i regni:
Copre il fasto e le pompe arena ed erba (2).

E l'autore dei Sepolcri:

Involve
Tutte cose l'oblio nella sua notte.

Le leggi dell'universo giammai si alterano.

Che le istituzioni dei popoli sieno governate da questa legge di decadenza e di sopravvivenza, ciò, oltre ad essere un dettame di ragione, ce ne appresta una larga riprova la storia.

Espulso Tarquinio il Superbo dal trono, ed abolito il regno, le leggi regie furono abolite, e subentrarono gli *Usi* e le *Consuetudini*. Volge l'anno di Roma 302, ed il decemvirato raccoglie il corpo delle

(1) *Paradiso, XVI, 76.*

(2) *Gerusalemme liberata.*

leggi in *Dieci Tavole*; si risentono di qualche lacuna, e nel seguente anno il decemvirato aggrega due altre alle antecedenti *Dieci Tavole*, e sorgono così le leggi delle *Dodici Tavole*, o il diritto decemvirale.

Platone, citando Omero (Plat. de leg. lib. 1), scrive che Minos, legislatore dei cretesi, conferiva periodicamente con Giove suo padre di nove in nove anni, e che coi responsi del Nume migliorava le leggi che non perfette, e non utili erano state scoperte.

Solone stabilì che i Tesmoteti in Atene avessero la ispezione delle leggi annualmente, ne palesassero le mende, e ne proponessero le modifiche.—Solone, Licurgo, Pitagora, Zaleuco, Numa, gittarono le basi fondamentali di una legislazione di un codice sacro, che tentarono di rendere perpetue per la felicità dei popoli che governavano, ma che si rovesciarono dopo pochi secoli.

Se dunque è legge delle istituzioni umane, che molte di esse sono destinate a perire, giacchè la civiltà intima loro la ritirata, ed altre a sopravvivere, da questa legge di morte e di sopravvivenza non vanno al certo esenti gli Statuti o Carte costituzionali che dir si vogliono. Ma chi ha diritto di porre mano ad esse, quando un popolo manifesta il bisogno di determinate riforme? Qual'è il potere investito di questo diritto? Possono le Carte costituzionali esser modificate, riformate o abolite nella stessa maniera, con la quale si modificano, riformano o aboliscono le leggi ordinarie? Esiste un potere distinto dai poteri stabiliti dalle Costituzioni, un potere ordinariamente detto *Costituente*?

Ecco un problema, che sebbene non nuovo, pure è utile richiamarlo a quando a quando alla purezza dei suoi principî; richiamare di tanto in tanto l'attenzione sopra certe quistioni, le quali, se falsate, possono gittare un popolo in uno stato di convulsione, è opera di cittadino onesto.

Dal modo come abbiám posta la quistione, ognuno s' accorge che non ci occuperemo punto della necessità o meno di porre mano oggi alla riforma della nostra Costituzione. Siffatta quistione di opportunità fu trattata l'anno decorso dal Mamiani nella *Nuova Antologia* (fascicolo di giugno 1879); egli è per la negativa, e noi, col rispetto dovuto all'eminente filosofo, dicendo solo di non potere accogliere in tutta la estensione le sue conclusioni, passiamo allo svolgimento della quistione giuridica.

II.

Studiando la storia delle Costituzioni, vi si scorgono due maniere onde un popolo se le può dare: sperimentale o successiva l'una, razionale o simultanea l'altra; donde si sono originate due scuole, la prima delle quali sostiene che il dritto di riformare le Carte costituzionali appartiene ai Parlamenti, e la seconda per l'opposto difende la opinione, che di un tal dritto è investito unicamente ed esclusivamente il potere *Costituente*.

Noi non esitiamo a dichiararci pel secondo sistema.

Per risolvere adeguatamente la enunciata quistione, è necessario, secondo le nostre convinzioni, muovere dalla definizione degli Statuti costituzionali.

Che cosa è dunque la *Carta* costituzionale d'un popolo?—*Essa è una legge*, risponde il Romagnosi, *che un popolo impone ai suoi governanti, onde tutelare sè stesso contro il loro dispotismo* (1)—Se dunque la Costituzione è una legge che un *popolo* impone ai suoi *governanti* onde tutelare sè stesso contro il loro dispotismo, ne deriva che i Parlamenti non sono, nè possono essere *Costituenti*. Se le Costituzioni sono opera dei popoli, non possono ad un tempo essere creazioni dei Parlamenti. Il potere *Costituente* è un dritto inerente alla nazione; risalendo, dal potere *Legislativo* si va al potere *Costituente*. La Carta ha la sua ragione di essere, ripete la sua origine immediatamente dalla *Costituente*, mediamente dal popolo; i *Parlamenti* hanno la loro sorgente nella Carta, dalla quale procedono direttamente, e perciò chiamansi *poteri costituiti*; i Parlamenti essendo corpi costituiti dalla Carta costituzionale, non possono ad un tempo essere corpi *Costituenti* la medesima. I Parlamenti sono creati dalle Costituzioni, e non è già che i Parlamenti creino le Costituzioni.

Se un popolo colla Carta costituzionale mira a guarentirsi dal dispotismo dei poteri costituiti dalla Carta medesima, emerge che, propugnare che i Parlamenti possono modificare o trasformare una Costituzione, importa sostenere che un popolo conferisca pieni e sconfinati poteri a quegli stessi poteri dal cui dispotismo mira a premunirsi con la Carta costituzionale.

Ecco gli assurdi della onnipotenza parlamentare.

È canone fondamentale e rudimentale dei regimi rappresentativi che *nessuno deve poter tutto*. In questo canone sta la guarentigia.

(1) *Scienza delle costituzioni*, parte seconda, Teoria speciale, Introduzione.

Ora, si accenti nelle stesse mani il potere Costituente ed il potere Legislativo, e la guarentia costituzionale sarà bella e spacciata. « Sotto « il regime, dice Hello, che pone la guarentia dei dritti nella divi- « sione dei poteri, strana impresa è quella di riunire nella mano « istessa quel che costituisce lo Stato e quello che il governa col « mezzo delle leggi » (1).

Uno Stato, scriveva Platone, non è mai così vicino al dispotismo, come quando tutte le magistrature sociali si trovano riunite nelle medesime mani. Il Montesquieu parlando della necessità indeclinabile della separazione del potere legislativo dall'esecutivo, esclama: « lorsque dans la même personne ou le même corps de magistrature, « la puissance législative est réunie à l'exécutive, il n'y a point de « liberté ». —E noi diciamo che avverrebbe lo stesso, qualora il potere Costituente fosse accentrato nel Legislativo.

La teorica che i Parlamenti sono Costituenti, è sinonima di convulsioni, rivoluzioni, colpi di Stato.

Una maggioranza qualsiasi, sia pure di un sol voto, oggi potrà mandare a spasso un'intera Costituzione, colla stessa disinvoltura con la quale ieri seppellì il diritto di eguaglianza, la libertà della stampa, la inviolabilità del diritto di proprietà ecc. Ad un popolo così giocato, oppresso, schiacciato, non rimane che la teorica delle barricate. « Se oggi, scrive Hello, ne si dicesse che la Carta non differisce in « nulla da una legge ordinaria, che è esposta alle medesime vicende « e alle medesime contese d'abrogazione, che puossi modificarla, mu- « tilarla, annullarla in un momento d'entusiasmo o di reazione, sotto « la forma di ammendamento, o per seduta ed alzata, avvisiamolo « bene: *questa rivoluzione nelle idee sarebbe una vera catastrofe* » (2).

Onde la Costituzione francese del 24 giugno 1793 avea l'art. 35 così concepito. « Quand le gouvernement viole les droits du peu- « ple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du « peuple, le plus sacré et le plus indispensable des devoirs ».

Togliete una legge suprema, inviolabile, posta al disopra degli urti, delle passioni delle assemblee e dei popoli, e questi popoli, in ordine alle loro libertà, camperanno alla giornata.—« Il maggior « male che far si possa, scrive Hello, a una società qual'è la nostra, « è quello di toglierle l'idea di una regola suprema, inviolabile, po- « sta al disopra del giornaliero movimento degli affari, avente alcun « che, se non di eterno (non v'ha nulla che sia tale nelle opere del- « l'uomo), almeno di fisso e di stabile, per quanto è loro dato d'es-

(1) *Del regime costituzionale*, vol. 2, pag. 22.

(2) *Regime Costituzionale*, vol. 2, pag. 24.

« serlo , e la quale toccarsi non potrebbe senza far tremare il « suolo » (1).

Luigi XV, nel preambolo dei suoi editti di luglio 1714 e di febbraio 1771, diceva che vi sono delle leggi che il Re è nella *felice impotenza* di mutare. Queste leggi, alle quali Luigi XV faceva allusione, erano le leggi fondamentali che si pretendeva d'avere.

Ne' tempi antichi in Francia si distinguevano *le leggi del regno*, e *le leggi del Re*, le prime, fondamentali ed analoghe alle nostre leggi costituzionali, le seconde, subordinate e mutabili, corrispondenti alle nostre leggi ordinarie.

Bello è il concetto del potere Costituente, che il Portalis ci appresta: « Quando è stabilita la Costituzione di un popolo, dic'egli, il « potere Costituente sparisce. È la parola del Creatore, il quale co- « manda una volta per governar sempre; è la possente sua mano « che si riposa per lasciare agire le cause seconde, dopo aver dato « il moto e la vita a tutto che esiste ».

« Il *Potere Costituente*, scrive il Paternostro, è quello che deter- « mina la Costituzione dello Stato. Anche il Potere Costituente vie- « ne negato da taluni scrittori; in essi la negazione è una conse- « guenza de' loro modi d'intendere la sovranità ed il suo esercizio; « ma l'esistenza di questo potere è dimostrata dalla storia con i « fatti, nomi e date, e ciò tutte le volte che avviene un rivolgi- « mento, per cui un popolo muta la propria forma di governo. È « il più grande atto di sovranità, razionalmente dunque lo può eser- « citare solo la nazione » (2).

La teorica che esiste un potere distinto da' poteri stabiliti dagli Statuti, ossia il potere ordinariamente detto Costituente, non solo è un risultato della ragione giuridica-politica, ma è avvalorata dal testo delle Costituzioni.

Giusta la nostra Costituzione il Re, quando sale al trono, presta, in presenza delle Camere riunite, *il giuramento di osservare lealmente lo Statuto* (art. 22); il Reggente, prima di entrare nelle sue funzioni, presta *giuramento* di essere fedele al Re, e di *osservare lealmente lo Statuto* e le leggi dello Stato (art. 23); i Senatori e i Deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano *giuramento* di essere fedeli al Re, di *osservare lealmente lo Statuto* e le leggi dello Stato, e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria (art. 49). Umberto I.^o,

(1) Vol. 2, pag. 23.

(2) *Dritto Costituzionale*, lezione 4.^a, pag. 32.

nel giorno 19 gennaio 1878, giurava, dinanzi alle due Camere, nei seguenti termini : « Innanzi a Dio e alla Nazione , io *giuro* di os-
« servare *lealmente lo Statuto* — di far rendere ad ognuno , secondo
« le sue ragioni , piena ed esatta giustizia , e di condurmi in ogni
« cosa nella sola vista dell' interesse , della prosperità e dell' onore
« della Nazione ». — Che vuol dir ciò? Quale è il concetto anima-
tore delle enunciate disposizioni della nostra Costituzione? — Esse
son troppo eloquenti ; esse dicono : la Costituzione è qualche cosa
posta al disopra della Corona , del Senato e della Camera de' De-
putati. Esse insegnano che la Costituzione è l' arca santa, e che è
la legge che il popolo italiano ha imposto a' suoi governanti onde
tutelare se stesso contro il loro dispotismo. — Ciò importa ancora
che, quando un progetto di legge vien presentato, è necessità esami-
nare se sia o no conforme alla Costituzione ; se sì , allora si passa
alla discussione e votazione dello stesso ; se no , fa mestieri re-
spingerlo come anticostituzionale.

Ora, se i Parlamenti fossero Costituenti, nè a' Senatori, nè a' De-
putati, pria di essere ammessi all' esercizio delle loro funzioni, sa-
rebbe imposto l'obbligo di *giurare fedeltà allo Statuto*; essi, modi-
ficandolo, sarebbero nel loro dritto ; la questione pregiudiziale , di
essere o no anticostituzionale un progetto di legge, sarebbe oziosa.

Inoltre , l' art. 2 della nostra Costituzione prescrive : *lo Stato è
retto da un Governo Monarchico rappresentativo. Il trono è eredita-
rio secondo la legge Salica.* — Questa disposizione racchiude un
comando. Da chi muove questo comando? a chi è rivolto?—Esso parte
dal potere *Costituente*, ed è rivolto al potere *Legislativo*. Si pensi di-
versamente, e riescirà impossibile comprendere e spiegare la ripro-
dotta disposizione, una a tutte le altre del nostro Statuto. Si faccia
senza la distinzione del potere *Costituente* dal potere *Legislativo*, e non
si troverà più, nè da chi muove quel comando, nè a chi è rivolto.—
Dire: è il potere legislativo che lo impone a sè medesimo, è come
dire che lo può infrangere sempre che vuole. La guarentia non sta
nel promettere di non fare, ma nel mettere il potere nella impos-
sibilità, anche volendo, di fare.

Andiamo innanzi :

L' art. 31 prescrive : « Il debito pubblico è garentito. Ogni im-
« pegno dello Stato verso i creditori è inviolabile».—Occorreva forse
un articolo della *Costituzione* per dire, che lo Stato è nel dovere di pagare
i suoi debiti ? I cittadini sono forzati dalle disposizioni del diritto
privato a pagare le loro obbligazioni ; essi sono nella impotenza di
creare una legge, che li assolva in tutto od in parte da' loro impe-
gni verso i creditori. Ora , fingasi che il potere *Costituente* fosse

fuso nel potere *Legislativo*, e questo domani potrebbe creare una legge con la quale assolverebbe lo Stato dai suoi impegni verso i creditori. Il potere giudiziario non avrebbe che fare; è sua missione la *fedeltà alla legge*, e l'ultima legge assolverebbe lo Stato dai suoi obblighi verso i privati. Che ne pensano i sostenitori della teorica che i *Parlamenti* sono *Costituenti*?

Contro chi dunque dall'art. 31 della nostra *Costituzione* sono prese le precauzioni? — Son prese dal potere *Costituente* contro il potere *Legislativo*. — Potrei ripetere quest'argomentazione sopra molti altri articoli della nostra *Costituzione*, e chiedere se fra noi il potere *Legislativo* possa creare tribunali o commissioni straordinarie (art. 71), dichiarare violabile il domicilio e la proprietà (art. 27 e 29), ristabilire la prevenzione in materia di stampa (art. 29), e così di seguito.

In Francia, con la legge del 9 vendemmiale anno VI, si facultò lo Stato a rimborsare due terzi del debito in buoni; e fu dietro quel fatto che colà venne fuori l'art. 61 della Carta del 29 dicembre 1831, identico all'art. 31 della nostra costituzione. Al qual riguardo Hello scrive: « Perchè l'art. 61 abbia un senso, bisogna supporre due
« persone una delle quali dica all'altra: *Voi avete fallato assol-*
« *vendo lo Stato dal suo debito; vi tolgo la facoltà d'assolverlo*
« *per l'avvenire. Di queste due persone fatene sol'una, che sarà*
« *il potere Legislativo, ed ecco il linguaggio che dovrà tenere al*
« *creditore: la legge vi ha mancato di parola per due terzi; ecco*
« *la Carta che, per tenervi quieto per l'avvenire, guarentisce il resto*
« *del vostro credito, e lo dichiara inviolabile. Credete voi che in ciò*
« *la vostra condizione sia migliore, e che i vostri diritti abbiano una*
« *guarantia più forte? Disingannatevi; là Carta non è altro che la*
« *legge; la guarentia è tuttora alla discrezione di coloro che l'hanno*
« *tolta; l'impegno inviolabile non è uscito dalle mani che l'hanno*
« *violato; che ne dite? Aspettate la risposta, e vedrete in quai ter-*
« *mini la pubblica fede tradita spiegherassi circa la confusione dei*
« *due poteri* » (1).

La *Costituzione turca*, proclamata a Costantinopoli il 23 dicembre 1876, con una disposizione prescrive: il debito pubblico è guarentito. — A chi è diretto questo comando? — Senza dubbio al potere *Legislativo*, giacchè quel Governo degli Harem e de' scialacqui, con decreto del 6 ottobre 1875, si permise rinnegare gli impegni che avea contratti con i suoi creditori, rinnegazione che fu causa di una vasta crisi finanziaria, e di non pochi suicidii.

(1) *Del Regime costituzionale*, Vol. 2, pag. 26 e 27.

Quando nel 1871 Amedeo I ascese al trono di Spagna, e dopo che il generale Serrano ebbe pronunziato il discorso con cui deponeva l'ufficio di Reggente, il Presidente, dinanzi alle Corti Costituenti, rivoltosi al Re disse: « accettate e *giurate* di *osservare* e « fare *osservare* la *Costituzione* della nazione spagnuola del 1869 di cui « udiste la lettura? » E il Re, stendendo la mano destra sui vangeli, con voce chiara ed energica, rispose: « sì, *giuro* » -- Continuò il Presidente: « giurate di osservare le leggi del Regno? — Sì, giuro, rispose il Re. Accetto la *Costituzione*, e *giuro* di osservare la *Co-* « *stituzione* e le leggi » (Gazzetta ufficiale di Madrid).

Quando, dopo l'attentato di Nobiling, l'Imperatore di Germania trasmise provvisoriamente i suoi poteri a suo figlio il principe ereditario, questi, in data del 5 giugno 1878, scriveva al Cancelliere dell'impero ne' seguenti termini. — « Al cancelliere dell'Impero! Le « unisco un ordine a me diretto da S. M. l'Imperatore e Re, in- « vitandolo a pubblicarlo nel bollettino delle leggi dell'Impero in- « sieme a questo mio scritto. — È mio fermo volere di usare dei « poteri trasmessi da S. M. e Re l'Imperatore con *coscienziosa* « *osservanza* della *Costituzione* e delle leggi, conformemente agli a « me noti principii di S. M., mio imperiale padre e signore. — Ber- « lino, 5 giugno 1878 -- Federico Guglielmo ».

Mostrato che i Parlamenti non sono delle Costituenti in permanenza, dichiariamo anticostituzionali le leggi italiane del 15 agosto 1863, 7 febbraio 1864 ed altre, con le quali i prevenuti di reato di brigantaggio, e loro complici, venivano giudicati dai tribunali militari, e colpiti da pene straordinarie, in opposizione all'articolo 71 della nostra Carta Costituzionale, il quale dispone che, nessuno può essere distolto dai suoi giudici naturali, e che non possono crearsi tribunali o commissioni straordinarie. — Le leggi eccezionali agiscono, come nelle malattie acute le medicine violente, che anche guariscano, sono però sempre seguite da *postumi* ben gravi, e soventi volte perniciosi quanto la stessa malattia. — L'art. 28 della nostra Costituzione, dopo proclamata libera la stampa, salva una legge che ne reprima gli abusi, soggiunge: « tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici « e di preghiere non potranno essere stampati, senza il *preventivo* « permesso del Vescovo ». — Intanto per l'art. 2 della legge del 1871 *la discussione sulla materia religiosa è dichiarata pienamente libera.* — « *Tutte* le proprietà, *senza alcuna eccezione*, sono *inviolabili* », sta scritto nell'art. 29 del nostro Statuto. Nè per questo le leggi sull'asse ecclesiastico si ristettero dal disporre delle proprietà che *sapessero* d'ecclesiastico. — Dicasi lo stesso dell'istituto della Guardia

Nazionale, oramai seppellito, giacchè nella nostra Costituzione leggesi l'art. 76 così concepito: *è istituita una Milizia Comunale sovra basi fissate dalla legge.*—Con questi precedenti anticostituzionali, e con altri che potremmo citare, domani un Deputato, dopo aver giurato di osservare lealmente lo Statuto, potrebbe fare una proposta tendente a sostituire all'art. 2 della nostra Costituzione (il quale dichiara lo Stato retto da un Governo Monarchico rappresentativo, e che il Trono è ereditario secondo la legge salica), un articolo concepito presso a poco ne' seguenti termini:—*la repubblica italiana è una ed indivisibile; l'universalità de' cittadini è il sovrano.*—Gli si griderebbe la croce addosso, lo si caccerebbe dall'aula, ma la sua proposta non sarebbe meno costituzionale delle leggi sul brigantaggio, e delle altre simili.—Si vogliono non dare questi spettacoli? si proclami la dottrina che il diritto di mutare di una linea la Costituzione non appartiene che al potere *Costituente*.

III.

Dimostrato che esiste un potere *Costituente* distinto dal potere *Legislativo*, e che al primo e non al secondo spetta riformare le Costituzioni, passiamo ad esaminare il valore di alcune obbiezioni, le quali rivolgonsi contro la dimostrata teorica.

Si dice: *salda base di uno Statuto non è, nè può essere un articolo che sia scritto in esso, o che si voglia introdurre. La base salda, e per avventura la sola incrollabile degli Statuti, è la coscienza de' popoli* (Tornata della Camera dei Deputati del 7 giugno 1867, discorso Pisanelli).

A questa prima osservazione pensiamo rispondere: ma appunto perchè *la sola e incrollabile base degli Statuti è la coscienza de' popoli*, è necessità indeclinabile che i loro Statuti procedano in piena armonia con la loro coscienza e con i loro bisogni. — Ora, Deputati eletti da qualche tempo, e con mandato non speciale di riformare lo Statuto, ma generale, potrebbero nelle riforme costituzionali non incarnare tutti i bisogni e le aspirazioni nazionali; potrebbero apportare delle modifiche non reclamate. Quando si tratta di modificare lo Statuto è mestieri che gli elettori sappiano, che i Deputati, i quali dovranno eligere, non andranno colà per fare leggi che non sieno in controsenso della Costituzione, ma per una missione ben più grave e solenne, quella di riformare la Costituzione medesima. Ciò è libertà, è giustizia verso il popolo. —

Pretendere che i Parlamenti possano riformare a loro talento gli Statuti, è attentare alla potestà de' popoli. Tutta la possanza sta nel popolo, e i Parlamenti non sono, nè debbono essere, che gli esecutori della mente e de' bisogni de' popoli, e niente più. — Se la Costituzione è la legge fondamentale di un popolo, se è la legge delle leggi, se il potere giudiziario ha il dovere di negare applicazione a quelle leggi, le quali per avventura fossero contrarie alla Costituzione, ci pare conforme al congegno stesso delle rappresentative istituzioni che, quando trattasi di modificare la Costituzione, si tengano modi ben diversi da quelli ordinari, che si praticano quando si tratta di fare leggi in conformità della Costituzione medesima.

Si dice: giusta la nostra Costituzione, i tre rami, nei quali risiede il potere legislativo, riflettono in loro, come in uno specchio tersissimo, le condizioni, i bisogni e le aspirazioni nazionali; i tre rami ne' quali risiede il potere legislativo sono gli equivalenti nazionali, essi rappresentano la coscienza nazionale. Ora una proposta avente per iscopo di modificare o cancellare un articolo della Costituzione — o racchiude un bisogno ed una aspirazione nazionale — o no — nella prima ipotesi, non potrà non trovare eco in tutti e tre i rami del potere legislativo, poichè essi equivalgono la coscienza nazionale. Se poi la proposta riforma non racchiude un bisogno ed un'aspirazione nazionale, allora non potrà non essere respinta, poichè, giusta il principio di equivalenza innanzi posto, essendo in controsenso dei bisogni nazionali, non potrà non essere in controsenso della coscienza dei poteri, che siffatti bisogni rappresentano; e se per avventura la fatta proposta non troverà ostacoli in tutti e tre i rami del potere legislativo, li troverà almeno in qualcuno di essi, e tanto basterà per essere respinta. È sufficiente che uno dei tre rami del potere legislativo opponga il suo veto, per andare a rotoli la fatta proposta. Il principio quindi di un colpo di mano di una fenomenica maggioranza non è possibile, è un non-senso, è una chimera.

Questa seconda osservazione non pure non ci sposta di una linea dalle nostre convinzioni, ma ci rafforza nelle stesse. — Neghiamo il principio di equivalenza posto a base della obbiezione. Il Senato, presso di noi, è composto di membri *nominati a vita dal Re*, in numero non limitato (art.33); e tutti sappiamo che, quando un nuovo partito sale al potere, se scorge nel Senato una maggioranza ostile, con una delle solite *infornate* di Senatori, si crea una maggioranza ligia ed ossequente. La eloquenza de' fatti quindi ci autorizza ad affermare, che la maggioranza del Senato rappresenta le aspirazioni del partito

che sta al potere, come la minoranza rappresenta quelle del partito già caduto.

Ecco, a chiamare le cose col loro nome, che rappresenta il Senato presso di noi.

La camera elettiva, secondo la nostra Costituzione, *dovrebbe* essere, ma *non* è l'equivalente de' bisogni e delle aspirazioni nazionali. — Nella relazione De Pretis che precede il progetto della nuova legge elettorale, si legge: « con l'attuale legge elettorale, a base special-
« mente di censo, furono iscritti nel 1876, 603,007 elettori, ossia 2,18
« per cento abitanti de' *due sessi*. De' 603,007 elettori votarono nel
« 1876 (che fu la elezione più ricca di concorso) soli 368,750, os-
« sia il 62 per cento degli *elettori iscritti*, che equivale all' 1,35 per
« cento degli abitanti. — I deputati poi, che vennero eletti, otten-
« nero un numero di voti, che non arriva alla proporzione di *uno*
« per cento abitanti, ma si ferma alla frazione 0,94. — Vi ha
« queste cifre anche un altro aspetto. De' 603,007 elettori italiani
« iscritti si può affermare, secondo statistiche non lontane dal vero,
« che circa 33,000 appartengono alla categoria degli impiegati civil
« in attività di servizio, non compresi i diurnisti, gli straordinarii,
« i fuori pianta, i commessi, il personale di basso servizio ecc.; circa
« 17 mila, a quella degli ufficiali di terra e di mare in attività di ser-
« vizio: circa 22 mila, a quelli degli impiegati civili e militari in pen-
« sione, tutti elettori pel N. 5° dell' art. 3° della legge attuale. Ai
« quali sono da aggiungere circa 22 mila guardie, doganali, carcerarie
« e di pubblica sicurezza, che dipendono dal governo e votano pel ti-
« tolo della ricchezza mobile: e da ultimo molti impiegati delle so-
« cietà ferroviarie, di navigazione ecc., sovvenzionate dal governo,
« i quali votano per lo stesso titolo dell'imposta diretta. — Non te-
« nendo conto per ora di questi ultimi, si ha un totale di circa 100
« mila elettori pagati dal governo, cifra enorme, piena di sospetti e di
« tentazioni e nella quale i non iscritti, o i non votanti, debbono essere,
« per ragioni facili a capirsi, assai più rari che nel resto del corpo elet-
« torale ». — Premessi questi dati, come è possibile affermare che la
Camera elettiva presso di noi sia l'equivalente de' bisogni e delle aspi-
razioni nazionali? Essa è una mistificazione, una derisione. E questa
ironica rappresentanza neppure è la risultante del voto libero de' pochi
elettori, imperocchè è mestieri tener anche conto delle insinuazioni, pro-
messe, e pressioni più o meno potenti de' Prefetti e sotto-Prefetti,
comitati, agitatori elettorali ecc. — Sicchè pensiamo non essere lontani
dal vero affermando, che il nostro governo non è un governo rappre-
sentativo, secondo il valore del vocabolo, ma una vera e propria
oligarchia. Quindi il fatto di fenomeniche maggioranze, e di leggi in

controsenso de' veri interessi ed aspirazioni nazionali. — Ora, con queste rappresentanze, un colpo di mano, non è soltanto possibile, ma possibilissimo. Quindi il grave e potente bisogno che i Parlamenti non sieno delle Costituenti in permanenza.—Ma se l'Italia ha un numero d'elettori rispondente, come leggesi nella relazione De Pretis, al 2,18 per cento della sua popolazione, calcolata al tempo delle penultime elezioni generali (1876), le altre nazioni non debbono andare troppo liete, giacchè, come emerge dalla citata relazione, ne vanta il 26 per cento la Francia, 6,29 l'Austria, 19 la Prussia, 20 la Germania, 11,50 l'Inghilterra, 5 la Svezia, 5 il Portogallo.— Quindi è un bel dire che basta il veto di un solo dei rami del potere legislativo per non fare andare innanzi una inopportuna proposta di riforma dello Statuto.

Vi sarebbe un altro pericolo, l'urto fra i diversi poteri dello Stato.—La teorica che i Parlamenti sono Costituenti, così senza barriera alcuna, creerebbe una posizione tale da porre continuamente in urto i diversi poteri dello Stato. La crisi che la Francia traversò dopo l'atto del 16 maggio 1877, che impensierì financo le altre potenze, e le lotte interne che ne vennero di poi, tutti le sappiamo. Dopo quell'atto il territorio francese sembrava un vulcano, che minacciava scoppiare da un momento all'altro. Onde al riguardo, l'illustre statista Gladstone, in data del 13 settembre 1877, scriveva, al signor Roberto Stuart, nei seguenti termini: « riguardo all'altra quistione, le mie speranze sulla Francia si rialzeranno o cadranno coll'insuccesso o col successo dell'*attuale cospirazione del suo governo contro lo Stato e la Nazione* » (Si veg. il *Pungolo* del 25 settembre 1877, num. 266).

Nel preambolo della dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, fatta dall'Assemblea nazionale nel 1789, si legge:—« Les Représentans du Peuple François constitués en Assemblée Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme, sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernemens, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, costamment présente à tous les Membres du Corps Social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du Pouvoir Législatif et ceux du Pouvoir Exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des Citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.—En conséquence, l'Assemblée Natio-

« nale reconnoît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Être
« Suprême, les droits suivants de l'homme et du Citoyen » (1).

E uno degli scopi di questa dichiarazione fu quello di limitare l'autorità del potere Legislativo. La carta è il titolo in virtù del quale un popolo può reclamare, sempre che vuole, i suoi diritti. « L'objet d'une Constitution, scrivono i signori Alfonso Bard e Paolo Robiquet, est en effet de mettre certains principes protecteurs du droit des citoyens à l'abri des variations de la législation, ou plutôt d'en faire la base même de la législation ».

Si osserva inoltre: in Inghilterra la Costituzione si è sviluppata gradatamente, secondo che si svolgeva l'opinione pubblica. Quegli ordini, i quali oggi funzionano così ammirabilmente, sono il risultato di innumerevoli atti del Parlamento e Statuti, che l'uno dopo l'altro, per cinque secoli, da Giovanni Senzaterra fino a Guglielmo, son venuti a determinare i pubblici poteri. Colà non si è visto d'improvviso nascere lo Statuto. È là la storia della Costituzione inglese, la quale con il suo potente linguaggio c' insegna, che il Parlamento ha creato la Costituzione, senza che il Parlamento fosse stato da altri creato; e quando gl'Inglesi dissero onnipotente il loro Parlamento, non fecero che tradurre la loro storia in un assioma. Dunque, si dice, se l'Inghilterra senza la distinzione del potere Costituente dal potere Legislativo procede così mirabilmente, voi occupandovi e preoccupandovi troppo di questa distinzione, *vi pascete d'una chimera*.

Rispondiamo: è vera l'onnipotenza del Parlamento inglese, e che esso può tutto (2), eccetto che, come si dicono, *cambiare una fanciulla in un giovane*. Quando gl'inglesi dicono, che il loro Par-

(1) Bentham, *Tactique des Assemblées Législatives*, vol. 2, p. 277 e 278.

(2) « Il Parlamento, scrive Blackstone, ha un' autorità sovrana e senza sindacato per fare leggi, per estenderle o restringerle, abolirle, rivocarle e farle rivivere. Questo potere legislativo si applica a tutti gli oggetti ecclesiastici e temporali, civili e militari, marittimi e criminali. Il Parlamento è il luogo dove la Costituzione britannica ha regolato il potere assoluto, dispotico, se occorre, che in ogni stato deve pure in qualche parte esistere. *Il Parlamento può cambiare la Costituzione del regno, rinnovarla, e sè stesso ricostituire su altre basi*. Esso può fare tutto ciò che non è impossibile, e quello che fa il Parlamento, nessuna autorità della terra può disfare ». (Comm. 1, 161). Guglielmo Paley dice: « un atto del Parlamento non può mai essere incostituzionale, nello stretto senso della parola. In questo senso, nemmeno il flagrante abuso che faceva dei suoi poteri un Parlamento di Errico VIII, conferendo ai proclami del Re l'autorità di leggi, era incostituzionale. » (Lib. VI, capitolo 7).

lamento può tutto, eccetto che cambiare una fanciulla in un giovane, con questa formola scolpiscono il concetto dell'onnipotenza del loro Parlamento, la sua sconfinata capacità giuridica, la quale s'arresta solo dinanzi all'impossibilità naturale. Anzi, la quistione della quale ci andiamo occupando è surta appunto dallo studio della Costituzione inglese.

Ma la storia della Costituzione inglese costituisce un'eccezione alle altre; eccezione fondata e giustificata dall'indole, dalla natura e dalla storia di quel popolo.

« L'Inghilterra stessa, scrive Hello, il cui esempio mal compreso
« c'induce in errore, l'Inghilterra ha, nel suo superstizioso rispetto
« pei suoi antecedenti, un preservativo contro la promiscuità dei
« poteri *Costituente* e *Legislativo*, e si procura, per la gravità dei
« suoi costumi, una stabilità che non otterremmo dai nostri, senza
« il soccorso d'una regola precisa. Noi siamo una nazione vivace
« ed irrequieta, che le rivoluzioni hanno avvezzata ai cambiamenti;
« noi sappiamo in qual modo speditivo sbrighasi fra noi un colpo
« di Stato, e la mobilità delle nostre leggi ne ha diminuito negli ani-
« mi nostri l'autorità morale. L'istinto nazionale, più sicuro che la
« nostra scienza, più savio che i nostri dottori, fa a meraviglia la
« differenza dalla Carta alla legge; esso ci vede una sorta di legge
« magistrale, la legge per eccellenza, la legge fondamentale, la leg-
« ge delle leggi. Queste appellazioni sono entrate nel suo linguag-
« gio » (1).

Ma anche l'onnipotenza del Parlamento inglese fu messa in dubbio. « Gli Inglesi del principio del secolo XVII, scrive Fischel, con-
« testavano che vi fosse un potere sovrano, *sovrán power*, più po-
« tente della Magna Carta ». (Parte 2^a, lib. 7, cap. VII, vol. 2^o).

« Il Parlamento, dice lord Coke, non può ritirare ad alcuno la
« protezione, che gli procura il diritto naturale. Epperò il Re può
« accordare la grazia ad un uomo riconosciuto colpevole di *praemu-*
« *nire*, sebbene, a norma d'uno statuto del ventesimoquinto anno
« di regno di Edoardo III, cap. 22, quest'uomo sarebbe incorso
« nella perdita della protezione del Re. In molti casi il diritto co-
« mune potrà servire di controllo per gli atti del Parlamento, e l'in-
« terprete d'un atto, potrà dichiarare nullo quest'ultimo, secondo il
« diritto comune ».

Il lord gran giudice Holt, contemporaneo di Guglielmo III, dichiara-
rava: « essere perfettamente ragionevole e vero, che un atto del
« Parlamento, il quale ordinasse che una stessa persona dovesse es-

(1) *Regime Costituz.*, vol. 2, pag. 23.

« sere giudice e parte nello stesso tempo , sarebbe nullo. Un atto
« del Parlamento non potrebbe stabilire una iniquità , per quanta
« ambiguità offrissi. Nel nostro paese non si potrà mai lasciare iden-
« tificare in una stessa persona l'ufficio del giudice e la posizione di
« cliente. Un Parlamento non potrebbe mai autorizzare l'adulterio. »

« Un atto del Parlamento, dice lord Hobart, può essere nullo dal-
« l'origine, se contrario all'equità naturale; essendochè *jura natura*
« *sunt immutabilia; sunt leges legum* » (Hobart R. p. 87).

IV.

Dimostrato razionalmente e con la legislazione positiva che esiste un potere *Costituente*, distinto e diverso dal potere *Legislativo*, e risposto ad alcuni argomenti, che contro la dimostrata teorica si oppongono, passiamo a vedere come son surte *alcune* Costituzioni, e come si provvede alla loro riforma. — Diciamo *alcune* Costituzioni, perchè passeremo a rassegna solo quelle che ci è riuscito di avere fra mani.

Nella Costituzione della repubblica napoletana del 1799 il capitolo XIV porta per epigrafe: *della revisione della Costituzione*. Quivi l'*Assemblea di revisione* non è il *Corpo legislativo* (art. 40); le norme prescritte per la riforma della Costituzione sono ben diverse da quelle dettate per la creazione, riforma, o abolizione delle leggi. In questa Costituzione, oltre ad un *Corpo legislativo* e ad una *Assemblea di revisione*, si riscontra un corpo detto degli *Efori*, investito del potere di custodire la *Costituzione* e di fare delle proposte di riforma (1).

Lo Statuto dato in Bajona li 20 giugno 1808, il quale è una derisione ai principii di sovranità popolare, di eguaglianza e di pubblicità, venne fuori con *decreto* di Giuseppe Napoleone.

La Costituzione di Sicilia del 1812, la quale, fra le altre cose, proclamò l'abolizione de' feudi, delle giurisdizioni baronali, delle investiture, de' fedecommissi ecc., non fu opera del Parlamento, ma di un decreto, dietro che uno straordinario generale Parlamento ne avea stabilite le basi.

La Costituzione napoletana del 1820 respinge la teorica, che alla Costituzione si possa apportare un'alterazione, addizione, o riforma

(1) Si veg. i titoli XIII e XIX portanti per epigrafe: « *della custodia della Costituzione — della revisione della Costituzione* ».

qualsiasi, nella stessa maniera con la quale si può alterare o riformare una legge (1).

Allorchè nel 1848 il popolo Lombardo, ed alcune provincie del veneto, votarono la loro fusione immediata con le provincie del Regno Sardo, adottarono la seguente formola: « Noi sottoscritti, « obbedendo alla suprema necessità che l'Italia intera sia liberata « dallo straniero e all'intento principale di continuare la guerra d'in- « dipendenza colla maggiore efficacia possibile, come Lombardi, in « nome e nell'interesse di queste provincie, e come Italiani per in- « teresse di tutta la nazione, votiamo fin da ora l'immediata fusio- « ne delle provincie lombarde cogli Stati Sardi, *semprechè sulle basi « del suffragio universale, sia convocata dagli anzidetti paesi e da « tutti gli altri aderenti a tale fusione una comune Assemblea Costi- « tuente, la quale discuta e stabilisca le basi e la forma di una nuova « monarchia costituzionale colla dinastia di Savoia* ». — L'immediata unione venne accettata, e in data degli 11 luglio detto 1848, datata dal quartier generale di Roverbella, veniva fuori la seguente legge: « Carlo Alberto ecc. Visto il risultamento della votazione universa- « le tenutasi nella Lombardia e nelle quattro provincie Venete di Pa- « dova, Vicenza, Treviso e Rovigo, stata a Noi presentata al quar- « tier generale di Somma Campagna, addì 10 dell'ora scorso mese « di giugno dal Governo provvisorio della Lombardia, secondo « la quale votazione è generale voto di quelle popolazioni di unir- « si al Nostro Stato; il Senato e la Camera dei Deputati hanno « adottato. — Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: « Articolo unico. — L'immediata unione della Lombardia e delle « provincie di Padova, Vicenza, Treviso e Rovigo, quale fu votata « da quelle popolazioni, è accettata. — La Lombardia e le dette Pro- « vincie formano cogli Stati Sardi e cogli altri già uniti un solo Re- « gno. — *Col mezzo del suffragio universale sarà convocata una co- « mune Assemblea Costituente, la quale discuta e stabilisca le basi e le « forme di una nuova Monarchia Costituzionale colla dinastia di Sa- « voia, secondo l'ordine di successione stabilito dalla legge salica, in « conformità del voto emesso da' Veneti e dal popolo Lombardo sulla legge « 12 maggio prossimo passato del Governo provvisorio di Lombardia. « La formola del voto sovra espresso contiene l'unico mandato della « Costituente, e determina i limiti del suo potere. I nostri Ministri Se- « gretari di Stato ecc. ».*

La Costituzione pontificia del 1848 avea il num. 3 dell'art. 36 così concepito: *I Consigli* (giacchè il potere legislativo si compo-

(1) Art. 93, 362 a 369.

neva di due Consigli , cioè , dell'Alto Consiglio e del Consiglio dei Deputati, art. 2) *non possono mai proporre alcuna legge, che tenda a variare o modificare il presente Statuto.*

Lo Statuto costituzionale napoletano del 16 febbraio 1848, fu proclamato da Ferdinando II di Borbone, udito il Consiglio di Stato, e dietro che , con atto Sovrano del 29 gennaio detto anno , il Ministero di Stato era stato incaricato di presentare , non più tardi di dieci giorni, un progetto per essere dal Re approvato. L'atto Sovrano del 29 gennaio 1848 ne additava le basi fondamentali.

Lo Statuto del gran Ducato di Toscana, del 1848, fu promulgato con motuproprio di Leopoldo Secondo, del 15 febbraio detto anno.

Le basi fondamentali della Costituzione parmense , del 29 marzo 1848 , furono pubblicate dalla Suprema Reggenza dello Stato.

La Costituzione napoletana del 1860, la quale non rappresenta che il dispeppellimento di quella del 1848, fa evocata con decreto del 1 luglio detto anno.

La Costituzione che ci governa non conta precedenti ; è un atto nuovo dato da un legislatore, che non è stato il Parlamento. La differenza è essenziale ; nulla di comune sotto tale aspetto ha il Parlamento inglese con il nostro.

La Costituzione degli Stati Uniti di America , e crediamo non possa ritenersi d'indole retriva, stabilisce che per farsi una riforma è di necessità che due terzi delle Assemblee del Congresso la proponano, o due terzi delle Legislature dei varii Stati la chieggano ; ed allora una convenzione la decreta , e non si tramuta in legge, se non quando viene confermata, o da tre quarti delle legislature de' varii Stati, o da tre quarti delle convenzioni elette a tal' uopo.

La Costituzione repubblicana francese, del 1848, prescriveva che l'Assemblea nazionale non poteva dichiarare la necessità d'una riforma, che alla fine d'una legislatura; e una *Costituente*, per tre deliberazioni consecutive, con l'intervallo d'un mese l'una dall'altra, a tre quarti di suffragi, e con essere i suoi membri in numero non minore di 500, doveva approvarla, per addivenire legge fondamentale della Repubblica.

La legge del 25 febbraio 1875 contiene , relativamente alla revisione della Costituzione , l'art. 8 così concepito. « Les Chambres
« auront le droit, par délibérations séparées, prises dans chacune à
« la majorité absolue des voix , soit spontanément, soit sur la de-
« mande du président de la République , de déclarer qu'il y a lieu
« de réviser les lois constitutionnelles. — Après que chacune des
« deux Chambres aura pris cette résolution, elles se réuniront en
« Assemblée nationale pour procéder à la révision. — Les délibéra-

« tions portant révision des lois constitutionnelles, en tout ou partie, devront être prises à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale. — Toutefois, pendant la durée des pouvoirs conférés par la loi du 20 novembre 1873 à M. le maréchal de Mac-Mahon, cette révision ne peut avoir lieu que sur la proposition du président de la République ».

Nella Costituzione austriaca, del 4 marzo 1849, leggonsi i §§ 52 e 123 così concepiti: « Ogni membro del Parlamento presta alla sua entrata il giuramento all'Imperatore e alla *Costituzione dell'Impero*. — Le modificazioni di questa Costituzione dell'Impero possono essere proposte nella prima assemblea, nella via ordinaria amministrativa. Nelle assemblee successive, per una deliberazione intorno a queste modificazioni, in ambo le Camere, si richiede la presenza di almeno tre quarti della totalità de' membri, e l'approvazione di due terzi almeno de' presenti. »

Nella Costituzione del Regno di Baviera, del 26 maggio 1818, leggonsi gli articoli 1 e 7 del titolo X così formolati: « Art. 1 — Il Re al suo avvenimento presta, davanti una solenne Assemblea composta de' ministri e de' consiglieri di Stato e di una Deputazione delle due Camere, se trovinsi in quell'istante riunite, il giuramento seguente: Io giuro davanti a Dio e sul santo Vangelo di governare *secondo la Costituzione* e le leggi del Regno — Art. 7 — Non possono essere fatti nè *cambiamenti*, nè *addizioni* alla *Costituzione*, senza il consenso degli Stati. Il Re solo ha il diritto di farne la proposizione, e gli Stati non possono deliberarne, che sulla proposizione Reale. Per prendere una decisione in un affare di tanta importanza, è necessario almeno la presenza di tre quarti de' membri di ciascuna Camera ed una maggioranza dei due terzi ».

La Costituzione Svizzera del 1848 stabilisce del pari de' modi speciali per la sua riforma; e tra gli altri, quello che dev'essere approvato dal popolo. Le Costituzioni de'varii Cantoni non si possono riformare che con modi speciali, tra i quali, quello dell'approvazione dell'Assemblea federale.

Taciamo delle altre Costituzioni, e solo ci piace rammentare a preferenza ciò che sull'argomento dispone la Costituzione del Belgio, per l'intima affinità del regime Belgico col nostro. — In essa si stabilisce, che il potere Legislativo ha diritto di dichiarare che vi è luogo alla revisione di quella disposizione costituzionale che esso addita. Dopo questa dichiarazione, le due Camere sono sciolte di pieno diritto, e ne sono convocate due nuove. Queste Camere, di accordo col Re, statuiscono sopra i punti sottomessi alla revisione,

e in questo caso le Camere non possono deliberare, se due terzi almeno de' membri che le compongono non sono presenti, e niun cambiamento viene adottato, se non riunisce almeno due terzi dei suffragi.

Si notino le differenze profonde che le enumerate Costituzioni sanciscono, fra il modo di fare le leggi, e quello di riformare le Costituzioni medesime. Questi sono esempi assai ammaestrativi, e si badi, imperocchè, come scrive il Filangieri, *a Dio non piaccia che una Scienza, dalla quale dipende l'ordine sociale, e nella quale un errore può essere più pernicioso de' più gravi flagelli del cielo, dovesse esser priva de' principii fissi, vaga ed incerta. . . . mentre un errore politico può produrre l'infelicità d'un secolo, e preparare quella de' secoli avvenire* (1).

V.

Queste teoriche esposte intorno al se i Parlamenti sieno o no Costituenti, chiudiamo il presente scritto coll'osservare, che la nostra Costituzione manca di una disposizione, la quale prescriva il modo come procedere alla sua riforma. Stante questo vuoto, dovrà perciò rimanere cristallizzata e tramutarsi in una dogmatica politica? Se tutti gli istituti è mestieri che variino a seconda del tempo e del progresso delle idee, per le Costituzioni ciò è una necessità indeclinabile; e la scienza politica consiste appunto nell'adottare questi cambiamenti allorchè l'opinione pubblica ne ha fatto presentire i vantaggi e l'opportunità.—Volendosi una Costituente per la riforma del nostro Statuto, la Corona, in mancanza di una disposizione speciale, potrebbe far ricorso all'art. 9 dello stesso e 63 della legge elettorale; ossia potrebbe sciogliere la Camera, e convocare i collegi elettorali per la elezione de' membri della Costituente, la quale, riformata appena la Costituzione, dovrebbe sparire per lasciare funzionare i poteri costituiti. Non c'intratteniamo su questo terreno, nè sull'altro del se la Costituente dovrebbe avere poteri limitati o illimitati, e del se i suoi membri dovrebbero essere eletti a suffragio universale, o a base della legge elettorale che si troverebbe in vigore al tempo della sua elezione, la qual legge potrebbe anche avere affermato il suffragio universale. Queste son quistioni delicate, gravissime, com-

(1) Nella prefazione della *Scienza di leg.*

plesse. Solo ci permettiamo notare, che il nostro Statuto fu fatto pe Piemonte e non per l' Italia, e che già conta 32 anni di vita.

Però che il tempo muta la natura
Di tutto il mondo, e d'uno ad altro stato,
Devono trapassar tutte le cose,
Nè alcuna resta mai pari a sè stessa (1).

Le leggi, le quali non rappresentano la vera espressione dello stato sociale, sono una menzogna.

Napoli, agosto 1880.

B. SCISCIO

(1) Lucrezio—*De rerum natura*. Traduzione di Rapisardi.